

Circolare Speciale **66/2023** Aggiornamento mensile pagine: 9

Aggiornamento mensile Luglio 2023

Si illustrano i contenuti più rilevanti tratti dalla normativa e dalla prassi del periodo in materia amministrativa, fiscale e del lavoro.

Regime speciale lavoratori sportivi impatriati
Chiusura agevolata liti pendenti
Credito d'imposta per imprese che investono a Campione d'Italia
Trattamento fiscale del legato di genere
Agevolazioni sui veicoli per le persone disabili
Crediti d'imposta energia e gas
Regime Iva prestazioni rese a ricoverati e accompagnatori
Erogazione prestiti ai dipendenti
Riattivazione di codice tributo "1250"
Soppressione codici tributo
Rinuncia agevolata liti pendenti in Cassazione
Ridenominazione codice tributo "6936" per investimenti in beni strumentali
Imposta di bollo sui contratti pubblici
Dividendi corrisposti da società figlie europee a società madri elvetiche
Credito d'imposta per agenzie di viaggio e tour operator
Credito d'imposta per acquisto di prodotti da riciclo e riuso
Credito d'imposta per acquisto del componente AdBlue
Welfare aziendale
Variazione tasso di interesse BCE
Incentivo assunzioni giovani "neet"
Reddito di cittadinanza
Crisi aziendale e integrazioni salariali
Conversione del decreto alluvioni
Emergenza climatica
Bilanci previsione enti locali
Standard europei di sostenibilità (ESRS)
Segnalazione di condotte illecite

Regime speciale lavoratori sportivi impatriati

[Ris. Ag. Entrate 30.06.2023, n. 38/E](#)

- Il presupposto per applicare il regime speciale per lavoratori sportivi impatriati è l'esistenza di un rapporto di lavoro sportivo disciplinato dall'art. 3 della L. 91/1981 (in vigore fino al 1.07.2023), ovvero dagli artt. 25, 26 e 27 del D.Lgs. 36/2021 (in vigore dal 1.01.2023) nell'ambito delle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica e che i lavoratori sportivi abbiano compiuto il ventesimo anno di età.
- Il regime speciale per lavoratori sportivi è applicabile esclusivamente ai redditi derivanti dal contratto di lavoro sportivo, nel senso sopra indicato, stipulato con la società sportiva; al riguardo, possono rientrare tra i redditi agevolabili quelli derivanti dalla cessione dei diritti di immagine e da attività promo pubblicitarie, a condizione che siano corrisposti nell'ambito del rapporto di lavoro sportivo col medesimo datore di lavoro.
- Per beneficiare del regime speciale il lavoratore sportivo titolare di reddito di lavoro dipendente deve presentare una richiesta scritta al datore di lavoro il quale applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta medesima e, in sede di conguaglio, dalla data di assunzione; pertanto, a partire dal compimento del ventesimo anno di età da parte dei lavoratori sportivi, il datore di lavoro applicherà il beneficio dal periodo di paga coincidente con il medesimo periodo di imposta. Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione, il lavoratore sportivo può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi, indicando il reddito di lavoro dipendente già nella misura ridotta.

Chiusura agevolata liti pendenti

[Comunicato Ag. Entrate 5.07.2023](#)

- E' stato approvato il nuovo modello per chiudere in via agevolata le controversie con l'Amministrazione Finanziaria, che recepisce le ultime modifiche normative. Il "decreto Bollette" (D.L. 34/2023) ha, infatti, posticipato dal 30.06 al 30.09.2023 il termine per aderire, introdotto l'opzione per la rateazione mensile e modificato il calendario dei versamenti delle prime tre rate: le nuove scadenze sono 30.09.2023, 31.10.2023 e 20.12.2023. Inoltre è stata aggiornata la piattaforma per la trasmissione telematica delle domande.
- Possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti al 1.01.2023 in ogni stato e grado del giudizio. Si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1.01.2023 e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
- Entro il 30.09.2023, per ciascuna controversia tributaria autonoma deve essere presentata in via telematica all'Agenzia una distinta domanda di definizione. Entro lo stesso termine, inoltre, occorre versare l'intero importo dovuto o la prima rata. Il pagamento rateale (ammesso per cifre superiori a 1.000 euro) può avvenire in un massimo di 20 rate di pari importo con una rateizzazione trimestrale per le rate successive alle prime 3. In alternativa, sempre dopo aver versato le prime 3 rate, è possibile saldare il dovuto in 51 mensilità, a partire da gennaio 2024 (per un totale di 54 rate).

Credito d'imposta per imprese che investono a Campione d'Italia

[Ris. Ag. Entrate 5.07.2023, n. 39/E](#)

- E' stato istituito il codice tributo 7031 per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti nel Comune di Campione d'Italia.

Trattamento fiscale del legato di genere

[Circ. Ag. Entrate 6.07.2023, n. 19/E](#)

- Il legato di genere è il legato obbligatorio avente ad oggetto la prestazione di cose designate secondo l'appartenenza ad un genere, che attribuisce al legatario (onorato) un diritto di credito nei confronti di un erede o di un altro legatario (onerato), il quale deve adempiere prestando beni corrispondenti per qualità e quantità alle indicazioni del testatore.
- L'ipotesi più frequente riguarda legati aventi ad oggetto una somma di denaro (c.d. legati pecuniari), disposti dal testatore a carico di uno o più eredi.
- Il legato costituisce una disposizione mortis causa, a titolo particolare, attributiva di specifici diritti patrimoniali. Il legato è in genere attribuito per testamento e si acquista automaticamente al momento dell'apertura della successione ereditaria senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciarvi.
- Ferma restando la distinzione civilistica fra legato di genere e legato di specie, in sede di liquidazione dell'imposta di successione, il valore del legato di genere, al pari di quello di specie, deve essere dedotto dal valore dell'eredità o delle quote ereditarie.

Agevolazioni sui veicoli per le persone disabili

[Ris. Ag. Entrate 7.07.2023, n. 40/E](#)

- A decorrere dal 29.01.2022 per il riconoscimento delle agevolazioni previste per l'acquisto di veicoli rispondenti a determinati requisiti di cilindrata o potenza, i soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, possono fruire dell'aliquota Iva agevolata del 4% presentando la seguente documentazione:
 - copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l'indicazione degli adattamenti alla guida, anche di serie, prescritti dalle commissioni mediche locali;
 - atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione.
- Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 4%, i soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, non devono disporre della copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata dalla commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni che indichi la natura motoria della disabilità, qualora la patente contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre.
- Ai fini dell'applicazione del beneficio il soggetto interessato può produrre anche il "foglio rosa" che rechi l'indicazione degli adattamenti alla guida al veicolo, oltre all'atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione, fermo restando che il beneficio della riduzione dell'aliquota decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo.

Crediti d'imposta energia e gas

[Ris. Ag. Entrate 7.07.2023, n. 41/E](#)

- Sono stati istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta a

favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nel secondo trimestre 2023, acquistati dai cessionari.

- I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all'Agenzia delle Entrate, per i quali i cessionari abbiano comunicato all'Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l'accettazione della cessione e l'opzione per l'utilizzo in compensazione.

Regime Iva prestazioni rese a ricoverati e accompagnatori

[Circ. Ag. Entrate 7.07.2023, n. 20/E](#)

- Il D.L.73/2022 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina Iva delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati.
- In particolare, sono state riformulate le previsioni riguardanti:
 - l'esenzione da imposta di cui all'art. 10, c. 1, n. 18), relativa alle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 27.07.1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 - l'applicazione dell'aliquota ridotta (del 10%) di cui alla Tabella A, parte terza, n. 120, alle prestazioni di ricovero e cura diverse da quelle per le quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 10, c. 1, n.18) e n.19), del decreto Iva, nonché per le prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate.
- Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 22.06.2022, data di entrata in vigore del D.L. 73/2022, considerando come data di effettuazione dell'operazione quella determinata ai sensi dell'art. 6, cc. 3 e 4 del decreto Iva.

Erogazione prestiti ai dipendenti

[Ris. Ag. Entrate 25.07.2023, n. 44/E](#)

- Con riferimento specifico alla concessione di prestiti, l'art. 51, c. 4, lett. b) del Tuir prevede che, ai fini della quantificazione del reddito in natura, si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto (Tasso Ufficiale di Riferimento) vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
- Pertanto, in base alla normativa in vigore, ai fini della determinazione del compenso in natura derivante dai prestiti erogati ai lavoratori, in relazione al reddito di lavoro dipendente, occorre effettuare il confronto tra gli interessi calcolati al TUR vigente al termine di ciascun anno e quelli calcolati al tasso effettivamente applicato sul prestito.
- Rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore (o del pensionato) o ai familiari indicati nell'art. 12 del Tuir anche se non fiscalmente a carico.
- Pertanto, anche nel caso in cui il mutuo (o il finanziamento) sia intestato ad un familiare o cointestato con un familiare (ad esempio il coniuge) il calcolo deve essere effettuato sulla base dell'intera "quota interessi". Diversamente, qualora il mutuo sia cointestato con un soggetto diverso da quelli espressamente indicati nell'art. 12 del Tuir, il calcolo deve essere effettuato sulla base della sola "quota interessi" imputabile al dipendente che ha sottoscritto il finanziamento.
- Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori relativi ai compensi in natura non trovi capienza, in tutto o in parte sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è obbligato a fornire al sostituto le somme necessarie al

versamento. In tal caso, il sostituto è tenuto comunque a versare le ritenute all'erario nei termini ordinariamente previsti, anche se il sostituto non ha ancora provveduto al pagamento. Tale previsione si applica tanto in presenza di contestuali pagamenti in denaro quanto in assenza dei predetti pagamenti in denaro.

Riattivazione di codice tributo "1250"

[Ris. Ag. Entrate 13.07.2023, n. 42/E](#)

- Con risoluzione n. 18/E del 28.04.2023, tra l'altro, è stato soppresso il codice tributo del modello F24 "1250", denominato "Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto".
- A seguito dell'individuazione di alcune fattispecie residuali, l'Agenzia ha riattivato il suddetto codice tributo "1250", per consentire il completamento del recupero in compensazione, tramite modello F24, dei crediti residui maturati in relazione al versamento delle somme previste dall'art. 3, cc. 211 e seguenti della L. 662/1996.

Soppressione codici tributo

[Ris. Ag. Entrate 13.07.2023, n. 43/E](#)

- Sono stati soppressi i codici tributo inerenti il Fondo integrativo contrattuale "ex fissa" a seguito dell'avvenuta cessazione della gestione da parte dell'INPGI.

Rinuncia agevolata liti pendenti in Cassazione

[Circ. Ag. Entrate 26.07.2023, n. 21/E](#)

- La rinuncia agevolata alle liti pendenti in Cassazione (art. 1, cc. da 213 a 218 della legge di Bilancio 2023) si applica in alternativa alla definizione agevolata (cc. da 186 a 204): lo stesso atto, dunque, non può essere oggetto di entrambe le definizioni.
- Nell'ambito degli istituti definitivi previsti dalla legge di Bilancio 2023, la rinuncia agevolata si pone in continuità con l'accordo conciliativo agevolato esperibile dinanzi alle Corti di giustizia tributaria.
- Le parti possono regolare nell'ambito dell'accordo anche le spese di lite.
- La rinuncia agevolata permette di definire le controversie tributarie, pendenti al 1.01.2023 in Corte di Cassazione, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e che hanno ad oggetto atti impositivi. Restano fuori le liti relative a sole sanzioni e quelle che riguardano il mancato riconoscimento di rimborsi.
- Per aderire occorre rinunciare al ricorso principale o incidentale dopo aver definito con la controparte tutte le pretese azionate in giudizio.
- La procedura prevede la firma di un accordo tra le parti e il pagamento - entro 20 giorni dall'accordo stesso, nel rispetto del termine ultimo del 30.09.2023 - delle somme dovute per imposte, interessi ed eventuali accessori, con il beneficio della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo previsto dalla legge.

Ridenominazione codice tributo "6936" per investimenti in beni strumentali

[Ris. Ag. Entrate 26.07.2023, n. 45/E](#)

- L'art. 1, c. 1057-bis della L. 178/2020 riconosce, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016, un credito di imposta alle condizioni ivi indicate.
- Per consentire l'utilizzo in compensazione del predetto credito di imposta, mediante modello F24 da presentare

esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, è ridenominato il codice tributo "6936", denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla L. 232/2016 - art. 1, cc. 1056, 1057 e 1057-bis, L. n. 178/2020".

Imposta di bollo sui contratti pubblici

[Circ. Ag. Entrate 28.07.2023, n. 22/E](#)

- Con il D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 è stato emanato il nuovo Codice dei contratti pubblici. Il decreto prevede, tra le altre, disposizioni in materia di imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, contenute nell'art. 18, c. 10, nonché negli articoli e nella tabella di cui all'allegato I.4 al Codice medesimo.
- L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle nuove modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo, con particolare riferimento all'ambito applicativo e alla decorrenza temporale delle stesse.

Dividendi corrisposti da società figlie europee a società madri elve-tiche

[Ris. Ag. Entrate 31.07.2023, n. 46/E](#)

- L'Accordo sui redditi da risparmio tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera stipulato il 26.10.2004 attua l'estensione del regime di tassazione dei dividendi previsto dalla Direttiva n. 435/90/CEE ("Direttiva madre-figlia") anche ai flussi di dividendi corrisposti da società figlie stabilite negli Stati membri dell'Unione Europea a società madri residenti nella Confederazione elvetica.
- In particolare, è previsto che, fatta salva l'applicazione delle disposizioni anti-abuso, i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d'origine allorché entrambe le società sono assoggettate all'imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni ed entrambe adottano la forma di una società di capitali.
- L'esenzione introdotta dall'Accordo Svizzera-UE, alla stregua di quanto previsto dalla Direttiva madre-figlia, è subordinata, tra l'altro, alla condizione che entrambe le società siano assoggettate all'imposta sul reddito delle società nel loro Stato di residenza, "senza beneficiare di esenzioni".
- La riforma fiscale svizzera del 28.09.2018 ha soppresso, a decorrere dal 1.01.2020, i regimi fiscali di favore, incluso quello per le "società miste", che prevedeva l'esenzione da imposizione sui redditi ai fini cantonali. Pertanto, al fine di evitare che la prassi italiana possa essere interpretata quale violazione dello spirito e della lettera dell'Accordo Svizzera/UE e di assicurare un'applicazione della norma conforme al diritto unionale, i chiarimenti resi dalla Risoluzione n. 93/E/2007 sono da ritenersi superati nella misura in cui comportino che la parziale esenzione da imposta sui redditi a livello della società madre elvetica osti al riconoscimento dei benefici dell'Accordo in oggetto, con conseguente applicazione di ritenuta alla fonte sui dividendi corrisposti da società partecipate residenti nel territorio dello Stato.

Credito d'imposta per agenzie di viaggio e tour operator

[Ris. Ag. Entrate 31.07.2023, n. 47/E](#)

- E' stato istituito il codice tributo 6997 per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator, di cui all'art. 4 del D.L. 152/2021.

Credito d'imposta per acquisto di prodotti da riciclo e riuso

[Ris. Ag. Entrate 31.07.2023, n. 48/E](#)

- L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 7052 per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese e dei soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano prodotti derivanti da riciclo e riuso di cui all'art. 26-ter, c. 2 del D.L. 34/2019.

Credito d'imposta per acquisto del componente AdBlue

[Ris. Ag. Entrate 31.07.2023, n. 49/E](#)

- Istituito il codice tributo 7051 per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per l'acquisto del componente AdBlue necessario per la trazione dei mezzi di trasporto di ultima generazione di cui all'art. 6, c. 3 del D.L. 17/2022.

Welfare aziendale

[Circ. Ag. Entrate 1.08.2023, n. 23/E](#)

- L'art. 40 del Decreto Lavoro stabilisce, per il solo periodo d'imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a euro 3.000 del limite di esenzione dei fringe benefit previsti dall'art. 51, c. 3, terzo periodo, del Tuir.
- La disposizione limita la nuova ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente al periodo d'imposta 2023. Ne consegue che l'ammontare complessivo dei fringe benefit in esame deve tener conto anche di quelli erogati dal datore di lavoro già dall'inizio del periodo d'imposta 2023.
- Inoltre, l'applicazione della misura agevolativa è subordinata alla previa dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dell'unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore dipendente, pertanto, l'agevolazione non è applicabile. Al riguardo, non essendo prevista per norma una forma specifica, la mera dichiarazione, con indicazione dei figli fiscalmente a carico, può essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore. In ogni caso è necessario conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l'avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

Variazione tasso di interesse BCE

[Circ. Inps 31.07.2023, n. 71](#)

- La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 27.07.2023, ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento, TUR) che, dal 2.08.2023, è pari al 4,25%.
- La variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, e anche sulla misura delle sanzioni civili.

Incentivo assunzioni giovani "neet"

[Circ. Inps 21.07.2023, n. 68](#)

- L'Inps ha fornito le istruzioni per l'incentivo economico riconosciuto ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato soggetti "NEET - Not (engaged in) Education, Employment or Training" nel periodo 1.06 –

31.12.2023.

- Il datore di lavoro interessato dovrà inoltrare all'Inps il modulo di domanda online "NEET23", mediante il quale potrà prenotare le risorse destinate a finanziare l'incentivo. Il modulo è disponibile dal 31.07.2023 all'interno del Portale delle Agevolazioni.

Reddito di cittadinanza

[Mess. Inps 12.07.2023, n. 2632](#)

- L'Inps, con il messaggio 12.07.2023, n. 2632, illustra la disciplina transitoria per la fruizione del Reddito di cittadinanza, vigente fino al 31.12.2023, e che dal 1.01.2024 sarà sostituito dall'Assegno di inclusione (ADI) e dal Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).
- L'Assegno unico e universale (AUU), quindi, non sarà più erogato d'ufficio, come è avvenuto sinora, insieme al Reddito di cittadinanza.
- I nuclei familiari che hanno diritto alla prestazione di Assegno unico e universale anche dopo la scadenza delle sette mensilità del Reddito di cittadinanza, dovranno presentare una domanda per il riconoscimento dell'assegno entro l'ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza.
- Anche i nuclei ai quali non si applica il limite di fruizione del Reddito di cittadinanza per le sette mensilità, dovranno presentare una domanda per il riconoscimento dell'AUU, qualora percepiscano la quota integrativa nell'importo del Reddito di cittadinanza, entro l'ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza per percepire l'AUU con continuità a partire dal mese successivo alla cessazione dei pagamenti di Rdc.

Crisi aziendale e integrazioni salariali

[Mess. Inps 4.07.2023, n. 2512](#)

- L'Inps ha illustrato le disposizioni dell'art. 30 del decreto Lavoro in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale previsti in situazioni di crisi aziendale.
- Le aziende, anche in stato di liquidazione, che non abbiano potuto completare nel corso del 2022 i piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per cause non imputabili al datore di lavoro, possono beneficiare di un ulteriore periodo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) nel biennio 2022-2023, in continuità con il precedente periodo autorizzato.
- L'Istituto indica le istruzioni procedurali e contabili per la corretta gestione della misura.

Conversione del decreto alluvioni

[D.L. 1.06.2023, n. 61](#)

- E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3.07.2023, la Legge 31.07.2023, n. 100, di conversione del D.L. 1.06.2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1.05.2023, nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi.

Emergenza climatica

[D.L. 28.07.2023, n. 98](#)

- E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28.07.2023 il D.L. 28.07.2023, n. 98, con misure urgenti in

materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.

- Il decreto è entrato in vigore il 29.07.2023.
- In particolare, contiene disposizioni in tema di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica, nonché di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica.
- Da segnalare che il Ministero del Lavoro ha pubblicato una informativa con le indicazioni per la gestione dei lavoratori esposti (in ambienti indoor e outdoor) alle elevate temperature nel periodo estivo, comprensiva del rimando alle indicazioni dell'Inps per la gestione della CIG ordinaria con causale "eventi meteo – temperature elevate".
- L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 5056 del 13.07.2023, con la quale, in ragione delle condizioni climatiche in atto, richiama l'attenzione dei propri Uffici territoriali sui profili di tutela dei lavoratori per i rischi legati ai danni da calore, sia in fase di vigilanza ispettiva, sia in occasione dell'attività di informazione e prevenzione da rivolgersi ai datori di lavoro e ai lavoratori finalizzata a fornire utili elementi di conoscenza sugli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro e sulla relativa percezione del rischio.

Bilanci previsione enti locali

[D.M. 28.07.2023](#)

- E' stato differito al 15.09.2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali.

Standard europei di sostenibilità (ESRS)

[Comunicato Oic 1.08.2023](#)

- La Commissione Europea ha adottato il regolamento delegato sugli standard europei di rendicontazione sulla sostenibilità (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) come previsto dalla Corporate Sustainability Reporting Directive.
- L'atto delegato sugli ESRS adottato dalla Commissione sarà formalmente trasmesso, nella seconda metà di agosto, al Parlamento Europeo e al Consiglio per il loro esame.

Segnalazione di condotte illecite

[D. Lgs. 10.03.2023, n. 24](#)

- Dal 15.07.2023, per effetto del D.Lgs. 10.03.2023, n. 24, sarà garantita la tutela dei dipendenti pubblici e privati che segnalano o denunciano violazioni del diritto dell'Unione Europea e delle disposizioni normative nazionali.
- Questa protezione garantisce la riservatezza dell'identità della persona che compie la segnalazione, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, oltre al contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione (cd. whistleblowing).